

Prot. N. 172679 del 25.02.2010

ALLE PROVINCE
LORO SEDI

AI COMUNI DELLA CAMPANIA
LORO SEDI

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Via S.LUCIA, 32
80132 NAPOLI

ALLE ASL
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI AGRITURISTICHE
REGIONALI:

AGRITURIST
C.so A. Lucci, 137
80142 – NAPOLI

TERRANOOSTRA
Via Pica, 62
80142 – NAPOLI

TURISMO VERDE
C.so Meridionale, 18
80143 - NAPOLI

OGGETTO: *Legge Regionale 15/2008- Disciplina dell'attività agrituristica.
1° Circolare .*

Con la pubblicazione del regolamento attuativo sul BURC n. 80 del 29.12.2009, la legge regionale n.15 “Disciplina per l’attività di agriturismo” a far data dal 14.01.2010 è entrata finalmente in vigore.

La nuova normativa si qualifica essenzialmente per:

- **definizione snella e puntuale delle attività di agriturismo** svincolato dalla generica definizione di turismo rurale;
- **semplificazione dell’iter amministrativo:**
l’autorizzazione finora necessaria per l’esercizio delle attività agrituristiche è stata sostituita con una dichiarazione di inizio attività come disciplinata dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241; l’Albo, previsto dalla L.R. 41/84 è stato sostituito da un Archivio tenuto presso l’Assessorato regionale all’Agricoltura allo scopo di assicurare il costante monitoraggio delle imprese operanti nel settore;

- **necessità di qualificare le aziende agrituristiche:**
è stata introdotta la riserva di denominazione con relative sanzioni nei casi di violazione della Legge;
- **definizione puntuale degli obblighi del titolare dell'attività agriturbistica nei confronti degli ospiti;**
- **formazione e aggiornamento degli imprenditori agriturbistici** su argomenti di volta in volta decisi in seno al Comitato tecnico regionale;
- **individuazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli:**
sia amministrativi che sulla qualità dell'accoglienza, con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle attività produttive;
- **assetto delle competenze tra i diversi livelli di governo:**
Regione, Province e Comuni nello spirito della sussidiarietà;
- **istituzione di un Comitato Tecnico Regionale**, quale organo consultivo e propositivo in materia di agriturismo;

Ciò premesso, in attuazione dell'art. 4 "Funzioni e compiti amministrativi della Regione" comma b) si forniscono di seguito utili elementi destinati ai soggetti che a vario titolo sono chiamati all'attuazione della Legge.

COMPITI DELLE PROVINCE

L'art. 5 comma a) attribuisce alle Province:

"la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)".

Al riguardo, si deve richiamare l'attenzione sul carattere di continuità che tali accertamenti devono assumere e sulla opportunità di assicurare omogeneità, anche a livello regionale, nei comportamenti attraverso modalità da condividere con tutti i soggetti a vario titolo interessati alle attività di vigilanza e controllo. A tal fine con il contributo del Comitato saranno individuate le modalità di selezione del campione e l'adozione di check-list.

Le Amministrazioni avranno cura di segnalare gli esiti delle verifiche al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni, per gli opportuni adempimenti del caso, fermo restando, inoltre, l'obbligo di segnalare ogni altra violazione alle vigenti disposizioni in materia di pubblico interesse alle competenti autorità.

COMPITI DEI COMUNI

L'articolo 7 "Esercizio dell'attività agrituristica" dispone che per avviare l'attività in questione gli imprenditori devono presentare al Comune, in cui ha sede la struttura agrituristica, la dichiarazione di inizio attività con una serie di allegati. Nel merito della lettera a) si evidenziano di seguito le informazioni di particolare rilievo che devono risultare deducibili dalla relazione tecnico-economica :

- a) descrizione dell'azienda agricola, con particolare riferimento all'ordinamento produttivo, alla produzione lorda vendibile e al tempo/lavoro occorrente per l'ordinaria gestione dell'azienda;
- b) descrizione dell'attività agrituristica prevista, con l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell'offerta dei prodotti aziendali;
- c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l'indicazione della loro utilizzazione per l'esercizio dell'attività agricola e dell'attività agrituristica; per quest'ultima devono essere dettagliate l'altezza minima e massima e le superfici illuminanti;
- d) connessione dell'attività agrituristica con quella agricola e prevalenza dell'attività agricola;
- e) % di presenza dei prodotti aziendali nella somministrazione di pasti ,alimenti e bevande,comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico.

Archivio degli operatori agrituristici.(art. 8)

L'art 8 dispone l'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, al fine di garantire l'aggiornamento dei dati in esso contenuti, si riportano le indicazioni nel caso di :

1-Istanza di ampliamento e/o variazione.

L'ampliamento e/o la variazione della consistenza aziendale e/o delle tipologie di attività agrituristiche, comporta il mutamento degli elementi identificativi dell'azienda agricola nell'Archivio degli operatori agrituristici.

L'istanza di ampliamento e/o di variazione, deve essere corredata dalla documentazione di seguito riportata:

- relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte in linea con quanto riportato nell'articolo 10;
- il possesso, **se si intende attivare l'attività di ristorazione**, dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46;
- le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali , **mai utilizzati per le attività agrituristiche**, devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, accatastati alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di

possesto dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;

- la planimetria generale aggiornata delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;

- il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale , **per i nuovi locali da utilizzare o in caso di adeguamento per quelli già in uso**, competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri,

2-Istanza di subentro

Il trasferimento della titolarità della attività agrituristica, per atto tra vivi o mortis causa, comporta un nuovo inserimento nell'Archivio regionale e la cancellazione del sostituito.

Tale inserimento è subordinato al possesso dei sotto indicati requisiti , che il subentrante deve allegare all'istanza di subentro:

- attestato, per l'attività di ristorazione, di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n. 46 ;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
- titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
- possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
- rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
- documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
- parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, **a nome del nuovo titolare**, relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

I Comuni devono provvedere a trasmettere le variazioni alla Provincia territorialmente competente e al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni dell'Area Generale di Coordinamento della regione Campania Sviluppo Attività Settore Primario.

3-Aziende agrituristiche operanti ai sensi della LR n.41/84

Con l'entrata in vigore della LR n.15/2008 gli operatori, già in possesso di Autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività agrituristiche, devono allinearsi alle vigenti normative ed in particolare dovranno far pervenire ai comuni competenti per territorio, le seguenti notizie:

- possesso dei requisiti di legge in materia di attività connesse all'igiene degli alimenti ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46;
- accatastamento dei fabbricati aziendali ad uso agrituristico alla categoria D10 o accertata avvenuta richiesta ai fini dell'aggiornamento catastale;
- le attività agrituristiche autorizzate in termini di posti letto e numero di camere e posti mensa;
- presenza dei prodotti aziendali nel menù proposto;
- recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail.

I Comuni dovranno, nello spirito della leale collaborazione, provvedere a comunicare alla Regione (AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore I.T.A.B.I- Centro direzionale isola A6 80143 Napoli) il rispetto da parte delle ditte agrituristiche operanti sul proprio territorio, della normativa su menzionata. La comunicazione della regolarità delle aziende comporterà l'inserimento nell'archivio regionale istituito dall'art.8 della vigente normativa. La presenza nell'archivio permette, oltre alla ovvia pubblicità sul sito della regione, di ottenere l'attribuzione della classificazione sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet della Regione Campania a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli Enti in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione alle indicazioni contenute nella presente circolare ed a porre in essere tutte le azioni necessarie per una loro sollecita ed omogenea applicazione sul territorio.

*Il dirigente del Settore
Dr Alfredo Bruno*